

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO NELL'AMBITO DEI SERVIZI SOCIALI (DETTO: "TAXI SOCIALE")

Art. 1 – Finalità del servizio

1. Il Comune di Castro dei Volsci, in un'ottica di politica sociale finalizzata a migliorare la vita dei cittadini che versano in condizioni oggettive di svantaggio e ad agevolare l'accesso ai servizi socio – sanitari, istituisce e gestisce il servizio di taxi sociale.

Il servizio di taxi sociale è rivolto prioritariamente a residenti autosufficienti o parzialmente autosufficienti, trasportabili con mezzo non attrezzato per invalidi non deambulanti, valorizzando tra l'altro l'apporto del volontariato e dell'associazionismo.

2. Il servizio di taxi sociale ha le seguenti finalità:

- a) Promuovere l'autonomia della persona a rischio di emarginazione supportandola nelle funzioni che non è sempre in grado di espletare;
- b) Favorire l'integrazione ed il collegamento fra i servizi socio-sanitari;
- c) Attivare reti di solidarietà sociale nel territorio, al fine di favorire un migliore inserimento delle persone in difficoltà nel proprio contesto sociale.

Art. 2 – Utenti del servizio

1. Possono usufruire del taxi sociale:

- a) Soggetti ultrasessantacinquenni con reti familiari carenti, documentate dall'assistente sociale comunale;
- b) Soggetti di qualsiasi età con temporanea riduzione delle capacità motorie o con invalidità temporanea alla guida, certificate dal medico, che non possono usare mezzi di trasporto pubblico e che hanno reti familiari carenti.

2. Possono usufruire del servizio soggetti in carico ai Servizi Sociali Comunali per motivate necessità.

3. Sono escluse dal servizio le persone non deambulanti, quelle che durante il trasporto necessitano di particolare assistenza sanitaria o che, per patologia o limitazione funzionale, necessitano di trasporto con ambulanza.

Art. 3 - Tipologia del servizio

1. Il servizio di taxi sociale consente di effettuare viaggi, individuali o collettivi prioritariamente presso le strutture sanitarie nei Comuni di Castro dei Volsci, Ceccano e Frosinone e comunque nell'ambito provinciale per:

- visite mediche generiche o specialistiche;
- esami clinici e di laboratorio;
- cure fisiche e/o riabilitative.

2. Solo in casi eccezionali, concordati con i Servizi Sociali, il servizio di taxi sociale può essere svolto fuori dai predetti ambiti qualora siano disponibili l'automezzo e l'autista.

3. L'uso del taxi sociale ha, di norma, carattere non continuativo.

Art. 4 – Requisiti di accesso

1. I requisiti di accesso al servizio di taxi sociale sono:

- a) residenza nel Comune di Castro dei Volsci;
- b) condizione di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 5- Modalità di erogazione del servizio

1. Il soggetto che intende usufruire del servizio di taxi sociale deve presentare per la prima volta apposita domanda all'Ufficio Servizi Sociali del Comune, utilizzando apposito modulo, disponibile presso detto Ufficio o scaricabile dal sito www.comune.castrodeivolsci.fr.it, con i seguenti allegati:

- certificazione medica attestante l'idoneità della persona ad essere trasportata con un'autovettura non attrezzata per disabili non deambulanti;
- attestazione ISEE (nel solo caso di ridotta compartecipazione economica al servizio).

Effettuata la richiesta formale, la prenotazione del servizio avviene mediante contatto telefonico o comunicazione diretta all'Ufficio Servizi Sociali con un preavviso di almeno una settimana.

2. Nella domanda devono essere specificati oltre al nominativo della persona da trasportare, la struttura presso la quale deve essere accompagnata, la data e l'orario entro i quali la stessa si deve trovare presso la struttura. Nel giorno di fruizione del servizio di taxi sociale l'utente trasportato dovrà attestare l'avvenuto trasporto firmando un apposito modulo che gli verrà consegnato dall'autista al quale dovrà restituirlo.

3. Il Servizio Sociale provvede a comunicare al richiedente l'ammissione al servizio o l'impossibilità all'ammissione. In quest'ultimo caso deve essere data comunicazione motivata al richiedente.

4. L'ammissione al servizio è comunicata dai Servizi Sociali Comunali, in seguito a verifica dei requisiti di cui all'art. 4 ed alla richiesta del servizio che deve essere conforme a quanto stabilito dal presente articolo.

5. Il trasporto prevede il prelievo dal domicilio, l'accompagnamento nel luogo previsto, l'attesa per tutte le visite programmate per la giornata ed il ritorno a casa.

6. Potrà verificarsi l'evenienza di trasporti di più persone nella stessa giornata e nello stesso luogo se le date di trasporto coincideranno.

7. Il Servizio può, per precedenti domande o esigenze prioritarie di cui al successivo comma 9, non concedere il trasporto richiesto anche se la domanda viene fatta in modo sollecito.

8. Nel caso di ciclo di cure fisiche è consigliabile, prima della prenotazione, concordare la disponibilità dell'orario e del periodo con gli operatori dei Servizi Sociali per essere certi della disponibilità dell'automezzo.

9. I trasporti richiesti per visite medico specialistiche hanno diritto di precedenza.

10. In casi particolari, assolutamente eccezionali, in cui si rilevi una particolare necessità ed urgenza, su segnalazione dell'assistente sociale, il Responsabile dei Servizi Sociali può autorizzare l'accesso in deroga ai commi precedenti.

Art. 6 – Funzionamento del servizio

1. Il servizio funzionerà, di norma, cinque giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, secondo l'orario stabilito dal Servizio Sociale Comunale.

Art. 7 - Addetti al trasporto

1. Il trasporto viene effettuato su mezzo di proprietà Comunale.

2. Il trasporto viene effettuato da:

- a. personale in servizio civico, istituito dal Comune di Castro dei Volsci;
- b. personale dipendente comunale;
- c. volontari in servizio civile o altro personale volontario operante presso il Comune o presso enti, istituzioni o associazioni che collaborano con l'Amministrazione Comunale a fronte di incarichi o convenzioni.

Art. 8 -Compartecipazione economica dell'utenza

1. La Giunta Comunale con proprio atto deliberativo definisce:

- la soglia minima ISEE sotto la quale il servizio è gratuito;
- la determinazione di ulteriori fasce ISEE con relative tariffe di compartecipazione da parte dell'utenza.

2. Il pagamento avviene di norma trimestralmente tramite pagamento del bollettino postale inviato alla residenza del richiedente dal personale del Servizio Sociale Comunale.

Art. 9 - Norme di comportamento

1. Per un ottimale organizzazione del servizio si definiscono le seguenti norme che devono essere rispettate dai fruitori del servizio:

- a. gli utenti sono tenuti ad atteggiamenti e comportamenti non lesivi nei confronti degli operatori del servizio;
- b. la comunicazione da parte dell'utenza di variazioni delle date ed orari del trasporto o sospensione del servizio deve essere effettuata tempestivamente; in caso contrario verrà ugualmente addebitato il costo del servizio.
- c. al momento della prenotazione deve essere segnalata la presenza di eventuali accompagnatori. In

mancanza di detta indicazione non verrà effettuato il trasporto dell'accompagnatore;
d. per casi specifici il servizio sociale comunale può richiedere l'accompagnamento obbligatorio dell'utente da parte di un familiare o altra persona.

Art. 10 - Sospensione dal servizio

1. La sospensione dal servizio avviene:
 - a. in seguito ad accertati comportamenti scorretti contestati in forma scritta all'utente dal servizio sociale comunale;
 - b. nel caso in cui venisse registrato il mancato pagamento della quota di compartecipazione.
 - c. in seguito ad impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di assicurare la continuazione del servizio, previa comunicazione scritta inviata agli utenti con un preavviso di almeno 7 giorni.

2. Il servizio potrà essere altresì sospeso per cause di forza maggiore non prevedibili e indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione Comunale (Rottura mezzo, improvvisa indisponibilità di personale ...) da comunicarsi all'utenza nel più breve tempo possibile.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività del provvedimento che lo ha approvato.